



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAGAGNA

(Scuole dell'Infanzia, Primarie e Sec. di 1° gr. dei Comuni di Fagagna e S.Vito di Fagagna)
Via del Castello 1 - 33034 FAGAGNA (UD) - tel 0432/800258 - fax 0432/802663
Cod. fisc. 94070960300 - cod. min. UDIC818009



sito web: www.icfagagna.edu.it e-mail UDIC818009@istruzione.it pec UDIC818009@pec.istruzione.it

Prot. n. e data: vedi segnatrice

INDAGINE DI MERCATO

Relativa alla Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di cassa a favore degli Istituti facenti parte della Rete di Scuole" per il periodo 1/7/2020 -31/12/2023.

CIG n.: 82130653A5.

PREMESSA

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici a cui potrà essere formulata espressa richiesta di offerta di preventivo finalizzata all'affidamento diretto della gestione dei servizi di cassa delle istituzioni scolastiche sopra menzionate, per il quadriennio 2020/23, tramite stipula di un Accordo quadro.

Per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo Statale di Fagagna che svolge la procedura in qualità di capofila per la rete di scuole composta dagli Istituti scolastici aderenti e cioè: *gli Istituti Comprensivi di Buja, Fagagna (capofila), Gemona del Friuli, Majano e Forgaria, San Daniele del Friuli, Tarcento, Trasaghis, e gli Istituti Scolastici Statali di Scuola Superiore "Manzini" di San Daniele del Friuli e "Magrini Marchetti" di Gemona del Friuli*, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, sanciti dal D.lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che in data 30/06/2020 è in scadenza la convenzione di cassa con l'Istituto cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena (già scaduta il 31/12/2020 e prorogata di sei mesi dall'1/1/2020);

Vista la propria determina prot. n 1338 del 21/02/2020;

Richiamati i riferimenti normativi e procedurali contenuti nella predetta determina,

RENDE NOTO

che questo Istituto intende avviare, ai sensi degli art. 30 e 36 del DLgs n. 50 del 2016 e per conto della Rete di scuole appositamente costituita e composta dagli *Istituti Comprensivi di Buja, Fagagna- individuato quale Istituto capofila, Gemona del Friuli, Majano e Forgaria, San Daniele del Friuli, Tarcento, Trasaghis, e gli IISIS "Manzini" di San Daniele del Friuli e Magrini Marchetti" di Gemona del Friuli*, una preliminare indagine di mercato finalizzata all'individuazione di cinque operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di questo Istituto comprensivo, alla procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del DLgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di cassa a favore degli Istituti facenti parte della "Rete di Scuole" per il periodo 1/7/2020 -31/12/2023.

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero superiore a 5, dovrà essere esperito sorteggio in forma pubblica e sarà preso come unico riferimento, al fine di garantire l'imparzialità del sorteggio stesso, il numero di protocollo.

Non si procederà al sorteggio nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero di 6 ed una di esse sia quella dell'operatore aggiudicatario nel precedente affidamento, la Banca Monte Paschi di Siena: in questo caso sarà esclusa la Banca Monte dei Paschi di Siena, nel rispetto del principio di rotazione sancito dalle linee guida Anac n. 4.

Qualora invece le manifestazioni d'interesse pervenute fossero inferiori a cinque l'Istituto comprensivo provvederà sino al raggiungimento del numero previsto, all'inserimento di idonei operatori economici.

L'Istituto si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.

Oggetto dell'affidamento

L'affidamento avrà ad oggetto la gestione del servizio di cassa, comprensivo dei servizi inerenti la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzati alla realizzazione di progetti formativi e l'attivazione di strumenti evoluti di incasso. Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'istituto e il Gestore, lo scambio dei dati e della documentazione inerente il servizio dovrà avvenire mediante l'ordinativo informatico locale ("OIL") secondo modalità che saranno descritte nel capitolato tecnico. Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte dall'Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, come previsto dalla normativa vigente.

Durata dell'affidamento

L'affidamento avrà durata per un periodo massimo di 42 (quarantadue) mesi dal 01/07/2020 al 31/12/2023, con possibilità di prevedere una proroga tecnica di 6 mesi.

Soggetti ammessi all'indagine di mercato

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni indicate dall'art. 80 e art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente indagine di mercato Banche e Istituti di Credito in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D.lgs 50/2016, Codice degli Appalti, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente.

Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori economici che desiderino presentare la propria manifestazione di interesse alla procedura di selezione, dovranno farla pervenire entro e non oltre le **ore 12,00 di lunedì 9 marzo 2020**, pena esclusione, attraverso una delle TRE opzioni:

- attraverso mail certificata all'indirizzo **udic818009@pec.istruzione.it**;
- consegna a mano presso la sede della segreteria dell'Istituto comprensivo di Fagagna – Via del Castello 1 – 33034 – Fagagna;
- attraverso posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo predetto: in questo caso farà fede la data di arrivo e di protocollo della scuola e non quella di invio

La candidatura dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modello allegato (Allegato 1) e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Modalità di scelta degli operatori economici

Questo Istituto comprensivo, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, procederà alla fase successiva espletando la formale richiesta di offerta per la procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di cassa a favore degli Istituti facenti parte della Rete di Scuole" per il periodo 1/7/2020 -31/12/2023. La successiva aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. B) de D.lgs 50/2016;

Questo istituto potrà procedere all'aggiudicazione del servizio di cassa anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta congrua e valida.

Responsabile del procedimento

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell'art.31 del codice degli Appalti, il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Renata Chiappino.

Modalità di pubblicizzazione

La presente indagine di mercato sarà pubblicata nella sezione **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Bandi di gara e contratti** e all'**ALBO ONLINE –Bandi di gara-attività negoziale** del sito web dell'Istituto www.icfagagna.edu.it. Inoltre sarà pubblicato sul sito web di ogni Istituto facente parte della Rete di scuole, citata in premessa.

Richiesta di informazioni o chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro le ore 14:00 di venerdì 6 marzo 2020, alla DSGA Gabriella Buzzi all'indirizzo di posta elettronica udic818009@istruzione.it.

Informativa ai sensi del GDPR 2016/679

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla presentazione dell'istanza, saranno trattati dall'istituto in conformità alle disposizioni del GDPR 2016/679.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata Chiappino
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

RENATA CHIAPPINO

Data e ora della firma: 21/02/2020 16:33:25

Allegati: Alleg. 1 – Istanza / Manifestazione di interesse



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAGAGNA

(Scuole dell'Infanzia, Primarie e Sec. di 1° gr. dei Comuni di Fagagna e S.Vito di Fagagna)
Via del Castello 1 - 33034 FAGAGNA (UD) - tel 0432/800258 - fax 0432/802663

Cod. fisc. 94070960300 - cod. min. UDIC818009

sito web: www.icfagagna.edu.it e-mail UDIC818009@istruzione.it pec UDIC818009@pec.istruzione.it



All'Istituto Comprensivo di Fagagna

Oggetto: Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di cassa a favore degli Istituti facenti parte della Rete di Scuole" per il periodo 1/7/2020 -31/12/2023.
Indagine di mercato prot. 1342 del 21/02/2020.
CIG n.: 82130653A5.

Il sottoscritto:
nato ila
in qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente **la Banca/ l'Istituto di Credito**
.....
con sede in..... (Prov. di)
c.a.p. Via/Piazza.....n.
telefono n.
E-mail:
PEC
codice fiscale n.
partita IVA n.

CHIEDE

che il soggetto che rappresenta possa partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

relativamente all'impresa che rappresenta:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'avviso in oggetto;
- di accettare termini e condizioni relativamente al Patto di Integrità dell'Istituzione scolastica in materia di contratti pubblici;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e/o stipula del contratto, come specificate nell'art. 80 del D. L.gs. n. 50/2016 e s.m.i., del quale si riporta di seguito la testuale formulazione:

Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

DICHIARA INOLTRE di essere informato che i dati forniti saranno trattati dall'Istituto esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, come da informativa in calce alla presente.

Luogo e data _____

Il Dichiarante:

ALLEGA- copia del proprio documento di identità, in corso di validità.

Informativa per il trattamento dei dati personali dei fornitori di beni e servizi e degli esperti esterni

ex art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")

L'Istituto Comprensivo di Fagagna, con sede legale in Via del Castello 1 - 33034 Fagagna (UD) C.F. 94070960300 (in seguito, "**Titolare**"), in qualità di titolare del trattamento, Vi informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "**GDPR**") che i dati personali che Vi riguardano saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Vi fornisce, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

- gestione dei fornitori di beni e servizi: amministrazione dei fornitori, amministrazione dei contratti, ordini, arrivi, fatture, ecc.;
- adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- adempimenti di obblighi di legge, anche fiscali o contabili.

CONFERIMENTO DEI DATI

La comunicazione dei dati è obbligatoria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto Scolastico e per i relativi procedimenti amministrativi. Il rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata o parziale esecuzione dei servizi scolastici.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario previsto dalle leggi vigenti in relazione ai diversi tipi di trattamento svolti dall'Istituto Scolastico.

CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti dal personale amministrativo, ausiliario e docente dell'Istituto Scolastico specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al trattamento ai soli fini sopra descritti. Gli incaricati sono tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno. I dati potranno poi essere conosciuti dai componenti gli Organi Collegiali (Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione) limitatamente a quelli strettamente necessari alla loro attività. I dati raccolti, in relazione a singole e specifiche finalità, potranno altresì essere comunicati a:

- MIUR
- Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio Scolastico Regionale;
- altri istituti scolastici;
- Direzione provinciale dei Servizi Vari (Tesoreria);
- Regione F.V.G. ed altri Enti Pubblici competenti;
- Revisore dei conti;
- Fondazioni, Istituti Bancari, Assicurazioni;
- Professionisti: (Studi legali, Arbitri, ecc.).

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I dati dei fornitori (generalità e natura dell'incarico) saranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'Istituto ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo di Fagagna, con sede legale in Via del Castello 1 - 33034 Fagagna (UD) C.F. 94070960300, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore dott.ssa Renata Chiappino;

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'avv. Stefano Corsini, raggiungibile agli stessi contatti dell'Istituto o all'indirizzo e-mail: dpo@avvocatocorsini.it;

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento potrà esercitare, senza particolari formalità, i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento e nei confronti del Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento, in particolare per ottenere la conferma dal titolare dell'esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguarda, per chiedere l'accesso ai dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per manifestare l'opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell'interessato di rivolgersi ad un'Autorità di controllo.

La presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, integra le informazioni già fornite oralmente.